

Fiore Giacomo, Lanza Mario, Mandrino Antonio, Encioli Gaudenzio, Roj Ezio, Ferraris Raffaele, Pezana Dante, Robotti Leopoldo, Nascimbene Luciano, Benedetto Mario e Marcomin Alfeo, membri effettivi, Scussi Carlo, De Giovanni Giuseppe, Giannotti Mario, Parenti Lillio, Rossi Andrea, Capitani Anselmo, Mivalle Sandra, Pinton Lorenzo, Galli Beniamino, Aseio Castagnot Vincenzo e Calvan Paul, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Varallo Stefano, Rabino rag. Giovanni, Pusterla petro agr. Bruno, Innocenti Giuseppe e Zanoni Walter, membri effettivi, Grappiolo dott. Ermenegildo, Innocenti Ermanno, Calzoni dott.ssa Mariagrazia, Salusso Giovanni e Lucini Giovanni, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

408)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole Interesse pubblico di una zona comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale de L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nel suo deliberato del 13 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, comunitaria ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, il comune di Rocca di Mezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Rocca di Mezzo;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, verso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Rocca di Mezzo è stata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè di indubbio pregio panoramico e ambientale sia per i caratteri naturali che per l'insediamento dell'opera dell'uomo; l'altipiano a quota di 1000 m s.l.m. circa circondato dai gruppi montuosi del Sirente e del Sirente, che creano in molti e vari punti una delimitazione suggestiva di visuali, è per la sua tradizione apprezzato, di particolare perchè riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arri-

clito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati d'Italia); sull'altipiano sempre verdeggianti e in taluni periodi ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico. In particolare per il comune di Rocca di Mezzo, soggetto ad una notevole pressione di iniziative costruttive, gli abitati antichi e tradizionali del capoluogo e delle frazioni di Terranera e Rovere che polarizzano l'attenzione dell'osservatore rivolta sull'interno altipiano, meritano di essere tutelati nel loro insieme, anche per il pregio delle loro strutture costruttive; la piana con le sue naturali estensioni verso Valle Caldora e l'Anatella, con la naturale delimitazione dei rilievi montuosi e maestosi come il Sirente e ricchi di vegetazione come Monte Rotondo e Cima delle Cannelle, è nel complesso un insieme di eccezionale bellezza da ogni punto di osservazione, sia a breve che a lunga distanza, sia dal di fuori che dall'interno della zona considerata, sicché ogni sua parte è ad un tempo punto di vista e oggetto di osservazione;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rocca di Mezzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal punto di intersezione del limite del territorio comunale con la nuova strada Rocca di Cambio-Terranera in località Cerrilli, si segue il confine del territorio comunale in direzione di Monte Rotondo e quindi seguendo le pendici di Monte Rotondo sulla quota di livello 1600 m sul mare si raggiunge la località Vado di Pezza, attraversando la quale si segue ancora la quota di livello 1600 sulle pendici di Monte delle Cannelle fino a raggiungere il limite del territorio comunale a confine con il comune di Ovindoli; indi si segue detto confine scendendo fino ad incontrare la strada statale n. 5-bis nei pressi del km 33 Vestina Sarentina. Si segue quindi la detta strada in direzione da Celano verso L'Aquila passando per Rovere fino all'incrocio con la strada Rocca di Mezzo-Secinaro, e si segue ancora quest'ultima strada fino al limite del territorio comunale sul confine col comune di Tione degli Abruzzi (costeggiando in tal modo la zona già sottoposta a vincolo nel 1968). Si segue quindi il confine del territorio comunale fino a Valle Cordora e quindi seguendo una mulattiera sul fondo di Valle Cordora si riesce sull'altipiano in località Prato della Corte e seguendo, ed in parte tagliando le pendici del rilievo montuoso che delimita l'altipiano si giunge a monte dell'abitato di Terranera che si circonda per una semicirconferenza con un raggio di 500 m fino a ritornare sulla strada Rocca di Cambio-Terranera che si segue in direzione verso Rocca di Cambio includendo nella zona sottoposta a protezione una fascia a monte di detta strada della profondità di 50 m e si ritorna così al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali de L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti de L'Aquila curerà che il comune di Rocca di Mezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 7 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Verbale n. 20

Oggi tredici febbraio millenovecentosettantaquattro, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia de L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico nel comune di Rocca di Mezzo;

(*Omissis*).

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo la zona di rinomata bellezza che comprende la parte maggiore dell'altipiano delle Rocche, compresi gli abitati di Rocca di Mezzo, Terranera e Rovere, interposto tra altri settori dello stesso altipiano nei comuni di Rocca di Cambio e Ovindoli, per i quali è all'ordine del giorno della seduta odierna analogo proposta di vincolo, ed altra zona verso il Monte Sirente già asseggitata a vincolo con verbale n. 13 del 15 novembre 1968 tradotto in decreto ministeriale del 17 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 13 novembre 1971.

Il vice sindaco esprime parere contrario alla proposta di vincolo, perchè teme che questo vincolo limiti lo sviluppo edilizio nei centri abitati, che vorrebbe rimanessero esclusi.

Tutti gli altri membri esprimono il proprio parere favorevole.

(*Omissis*).

La zona da vincolare è così delimitata:

partendo dal punto di intersezione del limite del territorio comunale con la nuova strada Rocca di Cambio-Terranera in località Cerrilli, si segue il confine del territorio comunale in direzione di Monte Rotondo e quindi seguendo le pendici di Monte Rotondo sulla quota di livello 1600 m sul mare si raggiunge la località Vado di Pezza attraversando la quale si segue ancora la quota di livello 1650 sulle pendici di Monte delle Cannelle fino a raggiungere il limite del territorio comunale a confine con il comune di Ovindoli; indi si segue detto confine scendendo fino ad incontrare la strada statale n. 7 bis Vestina Sarentina. Si segue quindi la detta strada in direzione da Celano verso L'Aquila passando per Rovere fino all'incrocio con la strada Rocca di Mezzo Secinno, e si segue ancora questa ultima strada fino al limite del territorio comunale sul confine col comune di Tione degli Abruzzi proseguendo in tal modo la zona già sottoposta a vincolo nel 1968. Si segue quindi il confine del territorio comunale fino a Valle Cordora e quindi seguendo una mulattiera sul fondo di Valle Cordora si riesce sull'altipiano in località Corte della Corte e segue-

ed in parte tagliando le pendici del rilievo montuoso che delimita l'altipiano si giunge a monte dell'abitato di Terranera che si circonda per una semicirconferenza con un raggio di 500 m fino a ritornare sulla strada Rocca di Cambio-Terranera che si segue in direzione verso Rocca di Cambio includendo nella zona sottoposta a protezione una fascia a monte di detta strada della profondità di 50 m e si ritorna così al punto di origine.

(*Omissis*).

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1976, devono essere di metallo laminato a forma di rettangolo, con i lati rispettivamente di mm 23 e di mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro, entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine medesime al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti ditte:

- 1976;
- imposta cani e indicazione della categoria;
- numero progressivo per ciascuna categoria;
- denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 200 (duecento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio tariffe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'Interno
GUI

(5143)